

**COMUNE DI FERNO
PROVINCIA DI VARESE**

**REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA**

INDICE SISTEMATICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- Art. 1 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione
- Art. 2 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
- Art. 3 - Denuncia occupazioni permanenti
- Art. 4 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 5 - Concessione e/o autorizzazione
- Art. 6 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 7 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Art. 8 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Art. 9 - Revoca della concessione e/o autorizzazione
- Art. 10 - Obblighi del concessionario
- Art. 11 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Art. 12 - Costruzione gallerie sotterranee

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- Art. 13 – Classificazione del Comune
- Art. 14 – Suddivisione del territorio in categorie
- Art. 15 – Tariffe
- Art. 16 - Soggetti passivi
- Art. 17 - Durata dell'occupazione
- Art. 18 - Criteri di applicazione della tassa
- Art. 19 - Misurazione dello spazio occupato
- Art. 20 - Passi carrabili
- Art. 21 - Autovetture per trasporto pubblico
- Art. 22 - Distributori di carburante
- Art. 23 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
- Art. 24 - Occupazioni temporanee – criteri e misure di riferimento
- Art. 25 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo – casi particolari
- Art. 26 - Maggiorazioni della tassa
- Art. 27 - Riduzioni della tassa permanente
- Art. 28 - Passi carrabili – Affrancazione della tassa
- Art. 29 - Riduzione tassa temporanea
- Art. 30 - Esenzione dalla tassa
- Art. 31 - Esclusione dalla tassa
- Art. 32 - Sanzioni
- Art. 33 - Versamento della tassa
- Art. 33 Bis – Determinazione interessi per rapporti di credito e debito
- Art. 34 - Rimborsi
- Art. 35 - Ruoli coattivi
- Art. 36 - Norme transitorie
- Art. 37 - Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e 28 dicembre 1993, n.566 modificativo di detto D.Lgs.

Art.1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art.38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti e sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal Regolamento.

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art.50, commi 1 e 2).
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione , entro venticinque giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno trentacinque giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 3
Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs.n.507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione.

Art. 4
Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di UNA ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Art. 5
Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di Concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art.50 comma 1).
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. (omissis)
5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art.2 del presente Regolamento.
6. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6

Occupazione d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione l'interessato a l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistono le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dell'art.30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art.2 del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art.50, comma 2).
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno trentacinque giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originale e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 8

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i Regolamenti vigenti è, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei sessanta giorni successivi alla data del rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei trenta giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 9

Revoca della concessione e/ autorizzazione

3. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art.41, comma 1).
4. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 10

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione del suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivano danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebiti ai responsabili delle relative spese nonché di quelli di custodia.

Art. 12

Costruzione gallerie sotterranee

2. Ai sensi dell'art.47 comma 4 D.L.vo 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art.47 D.L.vo 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 30% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs 15 novembre 1993 n.507 e del D.lgs n.566 del 28 dicembre 1993.

Art. 13

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art.43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P. appartiene alla V classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art.40 comma 3, del D.Lgs 15 novembre 1993, n.507.

Art.14

Suddivisione del territorio in categorie

In ottemperanza dell'art.42, comma 3 del predetto D.Lgs.507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art.42

Art.15

Tariffe

2. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. (*).

3. Ai sensi dell'art.42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44,45, 47 e 48 del D.L.vo n.507/93.

4. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono ai limiti di variazione delle tariffe o delle tassazioni riferite alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art.42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 75 per cento; (1)

() comma modificato dall'art. 27 della legge 448/2001*

(1) comma modificato con deliberazione C.C. N. 105 del 20/12/2012

Art. 16
Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art.39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 17
Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art.42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art.18
Criterio di applicazione della tassa

- 1. Ai sensi dell'art.42 comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
- 2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore,
- 3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art.14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
- 4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 19
Misura dello spazio occupato

- 1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. (1)
- 2. Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno venti centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

(1) Articolo così sostituito con deliberazione di C.C. n.54 del 12/06/1996

Art. 20
Passi carrabili
Abrogato (2)

(2) Articolo abrogato con deliberazione di C.C. n.54 del 12/06/1996

Art. 21
Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art.44, comma 12, del citato D.lgs n.507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinata dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 22
Distributori di carburanti

1. Ai sensi dell'art.48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra di loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minor capacità maggiorata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica automaticamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art.6 del presente regolamento.

Art.23
Apparecchi per la distribuzione di tabacchi

Ai sensi dell'art.48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la seguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 24
Occupazioni temporanee
Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art.45 , comma 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:
 - 1) fino a 12 ore: riduzione del 50 per cento;
 - 2) oltre 12 ore fino a 24 ore: tariffa intera.
3. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta in misura del 20 per cento . (3)
- 3-bis. Le misure di tariffa per occupazione di suolo comunale e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, determinate per fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a euro 0,08 (4) per metro quadrato e per giorno. (5)
4. Ai sensi dell'art.47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

(3) comma così sostituito con deliberazione di C.C. n. 33 del 27/06/95

(4) importo convertito in euro con riferimento ai criteri dettati dagli art. 4 e 5 del D.lgs. 213/98

(5) comma inserito con deliberazione di C.C. n. 54 del 12/06/96

Art. 25
Occupazione sottosuolo e soprassuolo
Casi particolari

1. Ai sensi dell'art.46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio. (6)
2. Abrogato (7)

(6) il criterio forfettario di determinazione della tassa, deve ritenersi implicitamente abrogato dall'art. 63 comma 3, secondo periodo, del D.lgs. 446/97, come sostituito dall'art. 18 comma 2, legge 23/12/1999 n. 488 in vigore dal 1/01/2000;

(7) comma abrogato con deliberazione di C.C. n.54 del 12/06/1996

Art. 26
Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art.42, comma2, per le occupazioni che, di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
2. Ai sensi dell'art.45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 25 per cento se in prima categoria, del 10 per cento se in seconda categoria.
3. Ai sensi dell'art.45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 20 per cento per aree o spazi in prima categoria; maggiorata del 10 per cento se in seconda categoria; ed a tariffa normale se in terza categoria.

Art. 27
Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D.L.vo 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - 1) ai sensi dell'art.42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è così ridotta:
 - a) per i primi 200 mq. eccedenti, del 20 per cento;
 - b) per le superfici eccedenti a 1.200 mq. e fino a 1.500 mq., del 40 per cento;
 - c) per le superfici eccedenti a 1.500 mq., del 60 per cento.
 - 2) Ai sensi dell'art.44, comma 1, e dell'art.45 comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi e aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 40 per cento.
 - 3) Ai sensi dell'art.44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.
 - 4) Abrogato (8).
 - 5) Abrogato (8).
 - 6) Abrogato (8).
 - 7) Abrogato (8).
 - 8) Abrogato (8).

(8) comma abrogato con deliberazione di C.C. n.54 del 12/06/1996

Art. 28
Passi carrabili –Affrancazione della tassa
Abrogato (9)

(9) articolo abrogato con deliberazione di C.C. n.54 del 12/06/1996

Art. 29

Riduzione tassa temporanea

Ai sensi dell'art.45:

- comma 2/c – Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 40 per cento;
- comma 3 – abrogato (10)
- comma 5 – Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici servizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
- comma 5 ed art.42, comma 5 – Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente a 1.000 mq.;
- comma 7- Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazione politica, culturale o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
- comma 8 – Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
- comma 6 bis – Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del // per cento se in terza categoria, del 30 per cento se in seconda categoria e tariffe ordinarie se in prima categoria.

(10) comma abrogato con deliberazione di C.C. n.54 del 12/06/1996

Art.30

Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del D.L.vo 15 novembre 1993, n.507:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde(es.potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

3. Sono esenti dalla tassa ai sensi dell'art.3, comma 67, L.549/95 ed in deroga all'art.45 comma 3 del D.lgs 507/93, le seguenti occupazioni:

- a) occupazioni realizzate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati (comma 67, art.3, Legge 549/95)
- b) le occupazioni temporanee con tende o simile, fisse o retrattili. (In deroga all'art.45,comma 3 del D.L.vo 507/93. (11)

(11) comma aggiunto con deliberazione di C.C. n.54 del 12/06/1996

Art.31 Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art.38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow – windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti a patrimonio disponibili del Comune o del demanio dello Stato nonché strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
2. Ai sensi dell'art.38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.
3. Ai sensi dell'art.44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
4. Ai sensi dell'art.47, comma 2-bis del D.lgs 507/93, come modificato dal comma 67, art.3, della Legge 549/95, la tassa non si applica alle occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi. (12)
5. Ai sensi dell'art.3, comma 63, della Legge 549/95, in deroga all'art.44 del D.lgs 507/93 non si applica la tassa sui passi carrabili. (12)

(12) commi 4 e 5 aggiunti con deliberazione di C.C. n.54 del 12/06/1996

Art. 32 **Sanzioni**

- *Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio di cui ai Decreti Legislativi 471-472 e 473 del 1997*

Art. 33 **Versamento della tassa**

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio dalla concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazione nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con le modalità stabilite dal decreto del Ministero delle Finanze, ovvero in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune anche mediante conto corrente postale. *(13) Il pagamento viene effettuato con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se superiore. (14)*
- 3- bis. La tassa se l'importo è superiore a euro 258,23 *(15)* può essere corrisposta in due rate, avente scadenza nei mesi di gennaio e luglio dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 gennaio o al 31 luglio la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente nel mese di inizio dell'occupazione e al 31 luglio ovvero, se l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio nel mese di dicembre dello stesso anno e se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della concessione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'art.29, comma 8 dello stesso Regolamento. *(16)*
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.
5. La cifra minima per cui effettuare il versamento della tassa per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche è fissata in Euro 5,16 *(15)(16)*

(13) comma così sostituito con deliberazione di C.C. n.54 del 12/06/1996

(14) la disposizione deve intendersi inapplicabile per evidente incompatibilità con la diversa unità monetaria di riferimento. L'importo finale in euro da corrispondere deve essere debitamente arrotondato a centesimo più vicino, a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) N. 1103/97 del Consiglio del 17/06/1997, l'operazione deve essere effettuata tenendo conto del valore del terzo decimale; sicchè, se il terzo decimale è inferiore a 5, l'importo deve essere arrotondato per difetto, mentre se è superiore a 5, l'importo da versare deve essere arrotondato per eccesso.

(15) Importo convertito in euro con riferimento ai criteri dettati dagli artt. 4 e 5 del D.lgs. 213/98

(16) comma aggiunto con deliberazione di C.C. n.54 del 12/06/1996

Art. 33 bis
Determinazione interessi per rapporti di credito e debito

La misura degli interessi da applicarsi in relazione a rapporti di credito e debito, è stabilita nella misura di due punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse legale. La predetta misura si applica ai rapporti di imposta pendenti alla data del 01/01/2007. (17)

(17)Articolo aggiunto con deliberazione C.U. n. 13 del 30/03/2007

Art. 34
Rimborsi

I contribuenti, con apposita istanza, possono chiedere il rimborso delle somme versate non dovute entro il termine di **cinque** anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

In relazione all'istanza il Comune provvede entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Il termine di cinque anni di cui ai precedenti commi, si applica ai rapporti di imposta pendenti alla data del 01/01/2007 (art. 1 comma 171 legge 296/2006) (18)

(18) Articolo modificato con deliberazione C.U. n. 13 del 30/03/2007

Art.35
Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art.68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
1. Si applica l'art.2752 del codice civile.

Art. 36
Norme transitorie

(omissis)

Art. 37
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art.46 della legge n.142/90, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO N. 185 DEL 12/05/1994

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 186 del 12/05/94

1. Ai fini della graduazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, così come previsto dall'art.42, comma 3 del D.L.vo n.507/93, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche vengono suddivisi in n. 2 categorie:

CATEGORIE	ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE
PRIMA ZONA " A "	VIA BATTISTI PIAZZA BONETTA VIA BUONARROTI DA INCR. VIA VOLTA FINO A INCR. VIA VERDI COMPRESO VIA CAVOUR PIAZZA CASTIGLIONI VIA 5 MARTIRI DA INCR. VIA VOLTA FINO INCR. VIA XXV APRILE COMPRESO PIAZZA DANTE
PRIMA ZONA " A "	VICOLO D'ANNUNZIO VIA FIUME VIA FRASCHE VIA GARIBALDI DA INCR. P.ZZA S.MARTINO FINO A INCR. CON VIA VERDI COMPRESO VIA MADONNINA VIA MAMELI VIA MANZONI VIA MAZZINI VIA MINZANA VIA PIANTANIDA VIA ROMA PIAZZA S.MARTINO VIA S.MARIA DA INCR. VIA VOLTA FINO A INCR. CON VIA MADONNINA COMPRESO VIA TOTI VIA TRENTO LATO VERSO IL CENTRO DA INCR. VIA PIAVE FINO A INCR. VIA MARCONI (STRADA PROVINCIALE) VIA TRIESTE LATO VERSO IL CENTRO DA INCR. VIA MARCONI FINO A INCR. VIA VENETO COMPRESO (STRADA PROVINCIALE) VIA XXV APRILE VIA VERDI VIA VITTORIO VENETO VIA VOLTA VICOLO ZARA
SECONDA	LE ALTRE VIE NON COMPRESSE NEL PRECEDENTE ELENCO

ZONE “ B”	
-----------	--

2. Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione del suolo e del sottosuolo con distributori di carburante, (art. 48, comma 1 del D.L.vo n. 507/93) le località dove sono collocati gli impianti vengono suddivise come dal seguente prospetto:

LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	DESCRIZIONE
a) centro abitato	Zona all'interno della linea gialla come da planimetria allegata
b) zona limitrofa	Zona all'interno della linea verde come da planimetria allegata
c) sobborghi e zone periferiche	Zona all'interno della linea rosa come da planimetria allegata
d) frazioni	Zona all'interno della linea azzurra come da planimetria allegata

2. Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione del suolo e del sottosuolo per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, (art. 48, comma 7, del D.L.vo n.507/93), le località dove sono collocati gli impianti vengono suddivise come dal seguente prospetto:

LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	DESCRIZIONE
a) centro abitato	Zona all'interno della linea gialla come da planimetria allegata
b) zona limitrofa	Zona all'interno della linea verde come da planimetria allegata
c) frazione, sobborghi e zone periferiche	Zona all'interno della linea rosa e azzurra come da planimetria allegata